

« che non siasi sottratto all'iscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o di diserzione;

« 10. Non aver fatto parte d'un Corpo disciplinare per disposizione di rigore;

« 11. Non avere incorso condanna penale dai Tribunali ordinari o dai Consigli di guerra.

« L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal Sindaco del Comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari Comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione e validata dall'intendente della Provincia.

« Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 86, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione consentono a che essi imprendano la surrogazione.

Il Ministro per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino il 4 maggio 1854.

VITTORIO EMANUELE.

A. LA MARMORA.



Intendo per avi nostri quei buoni piemontesi di tre o quattro secoli fa, che aveano la fortuna di vivere sotto un governo detto abusivamente *paterno*.

Dico dunque che se non falla il pronostico del Vangelo: « beati i poveri di spirito, perchè di essi è il Regno dei Cieli. » tutti gli avi nostri debbono trovarsi in paradiso per diritto acquisito.

Il paterno Governo li accompagnava così minutamente di giorno e di notte, che non li lasciava muovere senza il permesso di papà reale; non li lasciava vestire che col figurino dato loro da papà reale: non li lasciava parlare verbo nè su papà reale nè de' suoi magistrati ed ufficiali; non li lasciava leggere che libri permessi dall'autorità ecclesiastica;

insomma un angelo custode o un apparitore non poteva far di più.

Era impossibile, senza volerlo espressamente, dannarsi a dispetto del paterno Governo.

— Il piacentone! mi direte voi; tu esageri, e ci dai delle cipollate da almanacco — Eh! sappiamo tutti che tu hai un dente con la religione degli avi, con l'economia politica degli avi.....

— No, signori; io non esagero, e ve lo proverò con le carte alla mano, cioè con la raccolta degli Editti antichi e nuovi del Borelli.

Epperò mi converrà infilzarvi l'uno in coda all'altro molti decreti dei Reali di Savoia.....

— Che magra lettura vorrà essere questa! mi direte nuovamente voi.....

— Sì, signori, fate conto che la sia una lettura spirituale, e sorbillatela in penitenza dei vostri peccati.

Però mi ingegnerò di dare a questo rosario di decreti Reali un'apparenza meno fastidiosa, facendolo passare sotto la forma d'una giornata semi-poetica. —

Suppongo dunque una domenica, od un altro giorno festivo goduto da uno degli Avi nostri purchessia — e scelgo un giorno festivo, perchè esso mi dà occasione ad incastrarvi qualche editto sovranamente lepido.

L'avo nostro (ditelo Gianduia) ha dunque dormito tranquillamente non meno di sette ore di filo, come le dorme un buon cristiano che abbia soddisfatto all'obbligo impostogli dal decreto di Emanuele Filiberto (20 marzo 1567) ed abbia presentato alla autorità la sua fede di confessione e comunione pasquale, e che a norma del decreto posteriore (7 aprile

1567) abbia fatta nanti le autorità la sua professione di fede cattolica-apostolica-romana, giurando di *osservare, e far osservare per quanto sta* in lui tutte le stramberie del Concilio di Trento.

Gianduia si sveglia con la ferma intenzione di godersi la domenica con tutta l'espansione di quel dolce *far niente*, che era la suprema delizia degli avi nostri.

E così passando e ripassando nella mente i piaceri innocenti ch'egli si torrà in quel giorno, istintivamente si frega il mento — *latet anguis in herba* — il galant'uomo s'accorge d'aver la barba lunga, e si ricorda che nel giorno antecedente alcuni affari di pressa gli avevano impedito di recarsi alla bottega del barbiere.

E gli si para subito innanzi il decreto d'Amedeo VIII (17 giugno 1450 pag. 196) dell'*osservanza delle feste*, nel quale sta scritto così (traduco testualmente il latino ecclesiastico di quei tempi maravigliosi,

nei quali gli editti si pubblicavano in latino, mentre le popolazioni non sapevano leggere e scrivere manco l'italiano) « nelle domeniche e negli
« altri giorni festivi non sarà lecito
« ai barbieri di radere la barba,
« o di far salassi, meno in caso di necessità... sotto pena del carcere
« per un giorno naturale in pane ed
« acqua. »



Un giorno di carcere a pane ed acqua spiace a tutti, compresi i barbieri, e siccome a quei tempi le operazioni dei barbieri si pagavano due soldi, così era cosa antinaturale che

un barbiere volesse arrischiare un giorno di prigionia a pane ed acqua, contravvenendo al decreto d'Amedeo VIII per il povero compenso di due soldi.

Gianduia è dunque sicuro di non trovar in paese un spirito forte che la voglia radere in giorno festivo, e si rassegna a tenersi i peli settimanali che gli imbruniscono il volto.

— Poco male, direte voi; egli può compensar questo difetto di *toilette*, mettendosi indosso i più belli abiti, che abbia in guardaroba.

— Adagio, vi rispondo io, perchè vi osta la *Prammatica*, ossia *Regolamento sopra il sontuoso vestire degli uomini e donne*, di Vittorio Amedeo I (25 marzo 1655, pag. 691), stata paternamente pubblicata (così è detto nell'esordio della *Prammatica*) *affinchè ciascuno impari a conoscere il rispetto dovuto ai suoi superiori, e a conservare la dovuta umiltà nei termini della propria fortuna.*

Per ora non ve ne cito testualmente che il paragrafo 4°; più sotto ne torneranno bene altri.

« Proibiamo il porto e l'uso di tutti li bindelli eccedenti
« il valore di soldi cinque il raso, binde larghe per ligami,
« o altro eccedente il valore di soldi dieci il raso, i feltri
« di capello eccedenti il valore di lire nove. Proibiamo
« come sopra l'uso e il porto di tutte le gioie, perle, ori
« smaltati, smalti, vetri, cristalli, paste odorate, piumassi,
« giaietti e simili ecc. ecc. sottopena alli contravventori
« della perdita e confiscatione delle robe, e di scuti cento
« d'oro per ogni volta, applicabili il terzo ad opere pie,
« un terzo all'accusatore e l'altro terzo al fisco nostro, e
« quanto a quelli che non potranno pagare d'un tratto di
« corda od altro a noi arbitrario. »

Quella era l'economia politica degli Avi nostri, così si proteggevano le manifatture, le arti e tutte le generazioni dell'industria. E quando a Venezia e a Firenze si dava favore ai produttori delle stoffe e delle merci le più eleganti, il paterno governo del Piemonte ne proibiva l'uso per mantenere i cari figli in quello stato d'evangelica *umiltà*, che li rendeva oche in questo mondo e beati nell'altro.

E non crediate che questo magnifico decreto abbia avuto la durata delle nostre leggi presenti, che cangiano con la facilità degli orarii delle ferrovie.

Avete a sapere che il paterno governo partecipava all'infalibilità del Papa, e così in fondo alla *Prammatica* si trova questa clausola d'indole pontificia: « vogliamo et ordiniamo « che le presenti nostre proibitioni et ordinationi habbino « vigore e forza di *perpetuo* editto. »

La *Prammatica* di Vittorio Amedeo I fu poi rinfrescata da quella di Maria Giovanna Battista, 30 ottobre 1652 (pag. 694). Eccovene il testo.

« Proibiamo a qualsisia mercante od altro vendente stoffe
« di seta di qualsisia di venderne alcuna per essere impiegata
« negli abiti da huomo o da donna per servitio de' sudditi
« od abitanti in questi Stati, niuna persona affatto riservata,
« qual ecceda il prezzo di mezza doppia il raso ecc. sotto
« la pena quanto al mercante della perdita della stoffa, e
« tanto a questo quanto all'accompatore di scudi cento
« d'oro per ogn'uno, ed ogni volta ecc. ecc. »

La guardaroba degli Avi nostri, ristretta da questi due decreti d'umiltà semi-francescana, doveva essere ben poca cosa.

Sta vero benissimo che con simili decreti da ficcanaso - in - casa - altrui, s'impediya che qualche dozzina di mariti

andasse alla malora per il lusso delle mogli; ma s'impediva pure che le centinaia e le migliaia di fabbricanti, di negozianti, e d'operai s'ingegnassero, s'industriassero, si beccassero il cervello a migliorare, e ingentilire i lor prodotti nella speranza di vincere così l'altrui concorrenza; e se qualche economista dell'ordine de' Minori Osservanti può pensare che i preallegati decreti siano da omoni di Stato, tutti coloro che adoperano il cervello per quell'uso, cui fu destinato da Dio, penseranno invece che quelli erano decreti da marmotte, veri *freni* messi all'industria, al progresso, e alla ricchezza materiale del paese.

L'assurdità di questi provvedimenti da frati fu spinta al segno, che Carlo Emanuele I con il suo *Ordine* 17 9.bre 1634 (pag. 1005) stabilì la tassa delle fatture, e il prezzo degli oggetti commerciabili, da non potersi oltrepassare senza la solita multa.

Ne darò alcuni brani copiati in tutta la purità del loro frasario composto di termini francesi, d'italiani, e di piemontesi: questi ultimi saranno stampati in corsivo, perchè il lettore possa sostarvi con la dovuta ammirazione.

Per l'opera e fattura d'annelli busi chiamati d'Asti per caduno	L. 0 ss. 8
Idem per anelli d'Asti <i>macissi</i> per caduno di fattura come sopra	» 0 » 12
<i>Pendini</i> di filo di Milano	» 0 » 16
Candelieri <i>solii</i> il para	» 0 » 5
Cucchiari e <i>forcine</i> per cadun pezzo	» 0 » 4
Reliquarii, ossiino Croci da tener reliquie, per ognuna	» 0 » 8

Stagno d'Inghilterra lavorato la livra	L. 0 ss. 10
<i>Arame</i> nuovo da mettere in opera la livra	» 0 » 8
<i>Arami</i> rotti	» 0 » 6
Chiodi e <i>caviggie</i> grosse il rubbo	» 2 » 10
<i>Broche</i> da scarpe il milliaro	» 1 » 12
<i>Piole</i> grosse per caduna	» 0 » 10
Pag. 1005.	

<i>Pioletti</i> piccoli per caduno	» 0 » 5
<i>Chiavadura</i> e cappa con anelli e <i>ferrogliera</i>	» 0 » 10
Ferratura di una porta di bottega a tre chiappe senza <i>serradure</i> e <i>crochi</i>	» 5 » 0
Detta a sei chiappe	» 5 » 10

TASSA DELLE SCARPE

Il pajo delle scarpe grosse da massari di nove in dodici ponti con buoni <i>sollami</i> di vacca	L. 1 ss. 6
Scarpe di uomini di città a tre sole, ovvero a <i>nata</i>	» 4 » 2
Scarpe di figliuoli di vacchetta o marochino	» 0 » 8
<i>Soccoloni</i> e pantofole <i>busate</i> da donna con le sue scarpe semplici, il para	» 0 » 18
Stivalli doppi di buona vacca il para	» 6 » 0
Altri più <i>lingieri</i> di vacca	» 4 » 0
Stivaletti di marochino	» 5 » 0

TASSA DEI ZAVATTINI (CIABATTINI)

Per un para di sole a scarpe d'huomini di campagna di buon corame di <i>schena</i>	L. 0 ss. 10
Per huomini di città come sopra	» 0 » 8

LAVORI DA MENUSIERO.

Le <i>cadreghe</i> grandi e a <i>brasso</i> ordinarie l'una	L.	4 ss.	0
La piccola senza <i>brassi</i> »		0 »	16
Tavole a colonne con <i>lirello</i> l'una »		5 »	15
Lettiere con colonne <i>solie</i> moderne »		7 »	0

CARBONE

Per un sacco di carbone da emine cinque di buon rovere L.	0 ss.	12
Di castagna »	0 »	10
Il fieno <i>mas-ngo</i> buono per cadun rubbo . . »	0 »	5

MATTONI

Mattoni ben cotti il miliario L.	6 ss.	0
<i>Coppi</i> per cadun miliario »	12 »	0
Calcina forte della montagna il rubbo . . . »	0 »	2

VETRI

<i>Amoloni</i> e botti di livra per ognuno . . . L.	0 ss.	5
Botti d'un bocale cioè semplici »	0 »	5
Orinari doppi con coperta »	0 »	4
Li semplici senza coperta »	0 »	2

MAJOLICA

Piatti, tondi di majolica fina di Savona piccoli per cadun pezzi L.	0 ss.	5
---	-------	---

ACQUA DI VITE

Acqua di vite dolce la livra L.	0 ss.	8
Aceto forte la pinta »	0 »	2

VASI DI TERRA

Pignatte di Castellamonte <i>vernisate</i> grandi. . . L.	0 ss.	6
<i>Gaviè</i> di terra <i>vernisate</i> ordinarie »	0 »	5
Piccoli vasetti detti <i>topini</i> danari , »	0 »	6
Tondi di Chivasso la <i>donzena</i> »	0 »	12

TASSA PER I SARTORI

Fattura d'un mantello di panno »	4 »	0
Mantello foderato e guarnito a due vie . . . »	4 »	10
Veste da camera semplice »	2 »	0
Calza e <i>gippone</i> (calzoni e vestito) guarnito a tre vie e il giupone tagliato a piccolo taglio. »	6 »	0
Per <i>calze</i> e <i>giupon</i> guarnito pieni »	8 »	0
Per un <i>robbone</i> (veste da donna) guarnito a tre nervetti »	5 »	0
Le maniche a taglio con <i>pissetti</i> , »	2 »	10
Manto con <i>pisso</i> e <i>bindello</i> attorno »	4 »	4
Veste da figlia con maniche e coda all'imperiale guernita di due lavori »	8 »	0
Guanti semplici di <i>cravotto</i> »	0 »	4
Guanti impenati con mostre di martora . . . »	4 »	0

Si è detto e si è stampato nel 1848 che il Piemonte era la Beozia dell'Italia, cioè il paese, i cui abitanti erano lenti nell'inventare, lenti nell'incivilirsi, e tenaci dello *statu quo*.

Non me ne meraviglio.

Quando un paese è stato per meglio di tre secoli sotto il regime comprimente, ottundente, abbuante di simili decreti, è una cosa naturalissima che malgrado l'indole umana degli abitanti riesca alla fine un vivaio d'animali a sangue freddo, di torpedini, di tartarughe, e di lumache.

A proposito, dove abbiám lasciato Gianduja?

Se non mi sbaglio alla sua *toilette*.

Il galantuomo s'è dunque posto addosso quel poco che gli è concesso dalle autorità, s'è calzato le *calse* e le ha allacciate con *binde larghe* non eccedenti il valore di soldi dieci il raso; ha indossato il *gippone* da L. 6 a piccolo taglio; ha messo sul capo il *feltro di cappello* non eccedente il valore di lire 9; ha coperto le mani con guanti semplici di *cravotto* da soldi 4, ed esce di casa nello stato prescritto *di dovuta umiltà nei termini della propria fortuna*.

Così badaluccando da uomo disoccupato, egli si trova in una piazza, dove un giocoliere fa saltar un can barbone da



lui ammaestrato. La curiosità e la noia della domenica invitano Gianduia a sostare un momento e dar un'occhiata a quel morale, pudico, ed economico divertimento.

Ma c'è un guaio. Alla chiesa cattedrale i canonici non hanno ancora cantata la messa maggiore, e il decreto di Amedeo VIII (17 giugno 1450, pag. 196) ordina così: (traduco testualmente).

« Non sarà lecito ad alcuna persona partecipare od assistere

« a qualunque giuoco anche permesso, a spettacoli o a balli
« prima della celebrazione della messa maggiore. sotto

« pena del carcere per un giorno naturale in pane ed acqua. »
Sicchè, o lettori, abbiám da ridere, o abbiám da piangere? la questione è molto dubbia. -

Quella pena del carcere per la bagattella di aver assistito a qualche spettacolo prima della messa maggiore, è irritante e fa piangere di rabbia; ma quella pena d'un giorno naturale a pane ed acqua è davvero lepida, e rassomiglia molto alle pene canoniche pronunziate nei confessionali nell'atto dell'assoluzione.

Eccovi una prova inconcussa di ciò che ho detto più sopra, che cioè gli Avi nostri debbono trovarsi tutti in paradiso, perchè il paterno Governo s'era incaricato per *motu proprio*, e senza alcun mandato celeste, di far loro eseguire in questo mondo le penitenze di tutti i loro peccati, compresi i venialissimi, come sarebbe quella di veder ballare un cane prima della messa maggiore.

Cosicchè per passar la mattinata della festa non restano a Gianduia che due partiti, o una passeggiata solitaria a uso di orso attorno alla cinta daziaria, o una predica in chiesa con un paio di messe.

— E perchè, mi direte voi, una passeggiata solitaria? non può egli cercare uno o due amici, e passeggiare con essi, dando un poco di sfogo alla molta bile che lo deve travagliare?.....

— Dare un po' di sfogo alla bile? — ma bravi, voi!!!

Io vi prego di leggere attentamente il seguente editto di Carlo Emanuele I (11 gennaio 1602, pag. 748):

« Convenendo reprimer la temerità di *parlare* e scrivere
« in pubblico de' nostri Magistrati ed Ufficiali, contro il de-

« coro e rispetto dovuto alla dignità ed officii loro. . . . proi-
« biamo sotto pena della vita e confiscatione de' beni di far
« per se, né far fare per altri alcun scritto o libello
« famoso . . . proibendo sotto detta pena il tener, legger,
« nè parlar del contenuto, in detto scritto ecc. ecc. »

Qui la penalità è un po' più forte delle antecedenti: si tratta di vedersi allungato il collo di due dita per ogni parola sul conto dei magistrati ed ufficiali del Governo, scritta in qualche libello famoso, e ripetuta sbadatamente a voce.

Con questa libertà d'opinione gli Avi nostri debbono essere riesciti, come *l'uomo prudente* del Pananti:

- « Sì misterioso, sì spericolato,
- « Che pensa e guarda pria tutto all'intorno,
- « Avanti che osi dire: fa un bel giorno. »

E Gianduia dopo un giretto da Trappita, se ne va alla chiesa.

Si dice dai preti che la casa di Dio sia un luogo di riposo spirituale

Lo sarà adesso, ma per gli Avi nostri era un luogo molto pericoloso; perchè per quella tenera amicizia che ci correva allora tra il Clero e il paterno Governo, questi interveniva pure in chiesa per invigilare sopra i suoi cari ed amati sudditi.

Eccovene la prova:

« Emmanuel Filiberto per gratia di Dio duca di Savoia e principe di Piemonte ecc.

« Conoscendo con ispiacere nostro che nelle chiese della
« presente nostra città di Torino, molti che in esse vengono
« in luogo di attendere alla deuotione dovuta vi stanno con
« poco decoro e riuerenza con molto scandalo di quelli dei
« nostri popoli che diuotamente e riverentemente vi stanno
« all'effetto di attendere all'oratione, e conseguire le indul-

« genze concesse, e specialmente quelle che ora habbiamo
« hauute dalla Santità di Nostro Signore; al che volendo
« dal canto nostro procedere

« Ci è parso, in virtù delle presenti segnate di nostra
« mano di comandare a tutto di qualsivoglia stato, grado,
« ordine e conditione si sia, li quali d'hor'auanti entreranno
« e vanno in dette chiese massime al cospetto dell'Altare
« oue starà scoperto il Santissimo Sacramento, ouero ripo-
« serà il Santissimo Sudario, che debbono starui, e conte-
« nersi con quella modestia, riuerenza, e deuotione che si
« conviene, non attendendo a ciarlar, o far cenno, massime
« a donne, né trà loro fermarsi nelle chiese suddette, star
« in piedi talmente che s'impedisca il vedere, et orare d'altri
« sottopena di cinquecento scudi ó di tre tratti di corda per
« ogni uno, et ogni uolta che si contrafarà. Volendo che
« il presente nostro ordine sia perpetuo e registrato nelli
« registri de gli altri nostri Editti, e sempre che sarà attac-
« cata vna copia in stampa alle porte delle chiese o luoghi
« soliti, tanto volere come se all'ora fosse signata e pub-
« blicata. Mandando a tutti i nostri Ministri, Ufficiali, et altri
« à chi spetterà, di così osseruare e far osseruare, e spe-
« cialmente al capitano Generale nostro di Giustizia di te-
« ner di mano, procedendo contro li contrauentori irremis-
« sibilmente; Che tale è nostra mente.

« Dato in Torino li 26 marzo 1580 » pag. 200.

Facciamo un piccolo conto su questo decreto.

Se il buonuomo dice una parola in chiesa, ha a scegliere o fra cinquecento scudi, o tre tratti di corda.

Se fa cenno ad alcuno, e massime ad alcuna, siamo nuouamente o ai cinquecento scudi, o ai tre tratti di corda.

Se sta in piede, siamo ai soliti cinquecento scudi, o ai soliti tre tratti di corda.

Se per disgrazia egli ha un temperamento non troppo divoto e commette le tre infrazioni preallegate, allora, siccome l'editto preallegato dice o cinquecento scudi o tre tratti di corda per ogni uno, et ogni volta che si contrafarà, (bel termine legale!) così egli avrà a scegliere o fra 1500 scudi, o fra 9 tratti di corda — il partito è largo. —

Vi domando io, come mai con un simile decreto la casa di Dio possa essere un luogo di riposo per un galantuomo!

Supponiamo però con un ipotesi molto strana che Gianduia sia stato in chiesa (fermo che pare un colombo di gesso) e sia riuscito a non compromettersi con il nostro capitano generale di giustizia, e con la santa inquisizione, che era a quell'epoca in Torino, come in molti altri luoghi.

Uscito di chiesa — al mezzogiorno — ora sacramentale agli Avi nostri per andare a pranzo, Gianduia, che è mortale, sente il suo stomaco invitarlo ai cibi con un ventriloquio analfabetico, ma potentemente chiaro.

Il buon figliuolo va dunque a pranzo; ma dove andrà egli?

— Oh bella! mi direte voi; vada ove vuole, all'osteria, a casa sua

— Si vede proprio che voi avete dimenticata l'epoca, se vi credete che quel ficcanaso d'un Governo paterno volesse lasciar tanta libertà ai galantuomini.

Prima che Gianduia si decida per il luogo del pranzo, gli conviene far l'esame di coscienza, e ricordarsi, se per caso (caso naturalissimo) egli non sia già stato una volta in quel mese all'osteria.

Se c'è stato, bisogna che rassegni a non tornarvi, perchè il paragrafo 16 della *Prammatica* di Emanuele Filiberto (4 aprile 1565, pag. 289) è chiaro, tondo, e preciso.

Vi è detto così:


Paragr. 16: « Ordiniamo che chiunque averà fuoco, luogo e catena non possi mangiare alle taverne, ossia bettole, « del luogo o terra dove sarà sua residenza, eccetto una « volta il mese per il più, e ciò sotto pena alli Taverneri « che daranno da mangiare contro questo nostro ordine di « sei scuti per volta, ovvero di due tratti di corda.»

Mi figuro la faccia che faranno i miei lettori dopo aver letto il paragrafo preallegato: probabilmente è quella che feci io, quando lo lessi per la prima volta, la faccia cioè del trasognante, del meravigliato, che stringe le labbra, e poi esclama: ma! pare impossibile!

Eppure è così; il paterno Governo voleva sapere e sapeva se s'andava più d'una volta al mese all'osteria; e se si andava, esso s'incaricava della nostra digestione, o con sei scuti di multa, o con due tratti di corda.

Passi almeno, se quell'unica volta che esso permetteva di andar all'osteria, avesse lasciata la libertà di fare una corpacciata da lupi, o un po' di baldoria.

Ohibò: l'oste doveva tenersi scrupolosamente nel limite della seguente Tassa, secondo l'ordine di Carlo Emanuele I (pag. 4014).



TASSA DELLI HOSTI

Per la spesa cibaria di giorno col cavallo inclusa l'avena (biada)	L. 4 ss. 10
Senza cavallo	» 1 » 0
Per la <i>disnata sola</i> (pranzo) con il cavallo » 0 » 12	
Senza cavallo la metà	» 0 » 6

Per due S. . . 12



Voi potete considerare che nozze di Canna potevano imbandirsi a quei prezzi, fatta pure astrazione del minor valore che avevano allora i commestibili. E a meno che mi sappionate una fenice d'Oste, che non volesse guadagnare sul conto vostro, che vi volesse festeggiare così per amore della vostra bella ciera, mi dovete subito concedere che era meglio pranzare a casa: almeno là

— Adagio, signori, non correte la posta, che anche là nella *propria casa* il paterno Governo non vi lasciava mangiare che ciò che voleva.

Eccovi caldo, caldo il paragrafo 14 della *Prammatica* di Emanuele Filiberto (pag. 685):

Paragrafo 14: « Ordiniamo che qualunque persona di qual grado e condizione si vogli, il quale farà concerto, an-
« corchè fosse per nozze, battesimi o altra causa simile, non
« possi servire che a ragione d'un piatto, e non più per
« ogni dieci persone., e non si possi far che tre por-
« tate in tavola, cioè due di carne (se sarà tempo di grasso)
« e una di frutti, e se sarà tempo di magro, due di pesci,
« ova e simili vivande, e un' altra di frutti ecc. ecc.

« Nè volemo parimenti si doni alcuna confettura di qual-
« sivoglia sorta alli banchetti e conviti, eccettoché nelle nozze
« e battesimi, ne i quali sarà lecito usare le droghe e co-
« *dogmate*, ma non *canditi* di veruna sorte, ecc. »

Abbiate sofferenza, o lettori, e leggete ancora due docu-
menti per terminare questa noiosissima giornata d'uno degli
Avi nostri.

Però vi fo grazia del testo di uno, e non ve ne dò che
il titolo: Precetto di Carlo Emmanuele II. (14 ottobre 1649,
pag. 750) « di consignare *tutti i libri* all'Inquisitore, sotto
« pena di duecento scuti e perdita dei libri. »

Gianduia non poteva dunque tener in casa che libri che
avessero il *visto* dell'Inquisitore; non poteva leggere che
libri che non fossero iscritti all'*Indice*; e siccome sono
all'*Indice* tutte le opere che direttamente o indirettamente
bistrattano la baracca temporale del papa; tutte le opere
che combattono l'autocrazia del Papa; tutte le Opere che
osteggiano la Santa Inquisizione; tutte insomma le Opere,
nelle quali gli autori non hanno rinegato la giustizia e il
buon senso; così potete immaginarvi che magra, che ca-

strata biblioteca restasse a Gianduaia, e quante volte egli dovesse addormentarsi sui libri *permessi dalle autorità superiori* ripetendo con Francesca da Rimini:

« Quel giorno più non vi leggemmo avanti »

E potete pure immaginarvi, come lunghe, come eterne gli dovessero parere le ore pomeridiane dei giorni festivi, fatta astrazione d'una passeggiatina verso sera con la legittima famiglia, il qual divertimento se sia poi tanto esilarante, lo dicano per me quei cento e cento mariti, che si veggono sotto i viali alla domenica rimarchiando la loro casta Rebecca, e regolando con la voce e con la canna la marcia indisciplinata di una mezza dozzina di mammolini, con l'appendice (alcuna volta) d'un cagnolino.

La faccia e il portamento di questi mariti rassimiglia molto a quella e a quello di chi è travagliato dal primo stadio d'una terzana doppia: sbadigliano ad ogni momento, i moti del loro corpo sono slombati: strascinano le gambe che paiono di piombo: si vede insomma che quel divertimento non è di tutto loro gusto.

Compiuta la coniugale passeggiata non vi essendo a quel tempo *caffè e birrerie*; essendo vietato agli Avi nostri d'andar all'osteria più d'una volta al mese — non vi essendo allora spettacoli che in Corte — non vi essendo le vie illuminate nè ad olio nè a gaz, si doveva tornare a casa per passarvi la sera.

Che se per caso gli Avi nostri dovevano uscir di casa all'ora di notte, percorrevano le vie nel modo indicato dal

seguinte *Ordine pubblico* di Carlo Emanuele I (5 gennaio 1582, pag. 564);

« Di nostra certa
« scienza, piena pos-
« senza et autorità,
« ordiniamo, coman-
« diamo, et espres-
« samente proibiamo
« ad ogni persona di
« qualsivoglia stato,
« grado e conditione
« di andar di notte
« dopo il suono della
« ritirata per la pre-
« sente città *senza*
« *lume*, e di portar
« lanterne false, tu-
« pini, o altri lumi
« controfatti... sotto
« pena per cadun
« de' capi di cento
« scudi o di tre tratti di corda all'arbitrio nostro ecc ecc... »

In quel tempo, a ore otto di sera nel verno, a ore nove nella state si suonava il coprifuoco dalla campana del comune; tutti i regnicoli dovevano spegnere il lume in casa, coricarsi, e buona notte.

Così aveva termine il giorno festivo degli Avi nostri.

Ricapitoliamo. — Al tempo degli Avi nostri si doveva portare ai superiori la fede di confessione e comunione pasquale (decreto di Emanuele Filiberto, 20 marzo 1567).



Si doveva fare la professione annuale di fede cattolica - apostolica - romana (decreto del medesimo, 7 aprile 1567).

I barbieri non potevano radere la barba, nè far salassi in giorno festivo (decreto d'Amedeo VIII, 17 giugno 1450).

Non si potevano vestir abiti eccedenti il valore stabilito dalla *Prammatica* di Vittorio Amedeo I, 25 marzo 1655, e da quella di Maria Giovanna Battista, 50 ottobre 1652.

Non si poteva vendere alcuna mercanzia, o fare alcun lavoro che al prezzo consentito dalla *Tassa* di Carlo Emanuele I, 17 novembre 1654.

Non si poteva assistere ad alcuno spettacolo che dopo la messa maggiore, così ordinando il decreto d'Amedeo VIII, 17 giugno 1450.

Non si poteva dir verbo di male sul conto dei superiori, secondo l'editto di Carlo Emanuele I, 11 gennaio 1602.

Non si poteva dir motto, girar gli occhi, o star in piedi nelle chiese, a norma del decreto d'Emanuel Filiberto, 26 marzo 1580.

Non si poteva andare più d'una volta al mese all'osteria, stando alla *Prammatica* d'Emanuel Filiberto, 1 aprile 1565.

Non si poteva mangiare all'osteria che per il prezzo di soldi 6 per pranzo, secondo la *Tassa* di Carlo Emanuele I, 17 novembre 1654.

Non si poteva in casa mangiare più di due vivande, e un piatto di frutta, e in circostanza di battesimo o di altra festa domestica non erano permesse che le *codognate*, mai i canditi, a norma dell'*ordine* 1 aprile 1565 d'Emanuel Filiberto.

Non si potevano leggere e ritenere libri che non fossero prima consegnati all'Inquisitore, che v'apponesse il suo *visto*, secondo il *precepto* di Carlo Emanuele II, 14 ottobre 1649.

Non si poteva uscir di notte che con un lume in mano, perchè così ordinava l'Editto di Carlo Emanuele I, 3 gennaio 1582.

E tutte queste proibizioni erano accompagnate da multe gravissime — da tratti di corda di numero variabile, secondo la buona o la mala luna di chi applicava la legge — da qualunque altra pena *a noi arbitraria* sino alla morte *inclusivamente*.

Ora ditemi, o lettori; che ve ne pare di una tal vita tribolata da tante privazioni? Non vi ha un tantino l'aria d'una mediocre galera, o d'una regola di frati di stretta osservanza?

Ebbene, questa vita è il sogno d'oro dei preti e dei codini; è la vita che si fa sotto quei governi, nei quali lo Stato è unito di stretto connubio con la Chiesa; è la vita dello Stato Pontificio, e tutti gli sforzi dei nostri preti e dei nostri codini mirano ad impiantarla nuovamente negli stati Sardi.

Sta vero che essi non ve la dipingono nuda e cruda, come ve l'ho data io, che ne avreste schifo a prima veduta: quei berrettoni pianta malanni ve la adornano di fiori di retorica e di frasi scritturali, mettendo a profitto i quattro versi del Guadagnoli:

- « Così Franck astutissimo dottore
- « Ricopria le sue pillole d'argento:
- « E il fanciullin che non sapea di più,
- « Vedele belle e la tirava giù. »

Ora però, se aveste cuore a leggere tutta questa mia papolata, conoscete *sostanzialmente* la vita che si trae sotto il Governo paterno.

E affinchè non abbiamo lavorato invano, io a scrivere e voi a leggere *te dolcezze degli avi nostri*, vi prego calorosamente

samente a tenerle a mente nelle epoche delle elezioni politiche e comunali, e a deliberarne in conseguenza il vostro voto.

Vi gusta la vita degli avi nostri?

Dio vi perdoni, e date il vostro voto ai candidati dei preti e dei codini —

Vi pare essa, come la è, una vita da galeotto, da cretino, che abbia rinunciato per sempre al patrimonio umano della libertà e del progresso?

Lasciate che il papa vi scomunichi, e date il vostro voto ai candidati liberali, che parlano ed operano, perchè non tornino *le dolcezze degli avi*.

A. BORELLA.



DOMENICO ROMEO